

Relazione sul governo societario

L'articolo 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) stabilisce, *inter alia*, che:

- "2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*
3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*
 - a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
 - b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
 - c) *codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
 - d) *programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*
4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*
5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4."*

Nel prosieguo del presente documento, quindi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 del citato decreto legislativo, è riportata la descrizione dei rischi cui è esposto il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., che potrebbero essere potenzialmente forieri di "crisi aziendale" e gli strumenti adottati per la valutazione e minimizzazione dei rischi stessi (cfr. Paragrafo 1).

A completamento è riportata la descrizione degli strumenti di governo societario che il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. ha implementato nel corso degli anni al fine di contribuire al perseguimento di una *corporate governance* efficace ed efficiente, tenuto conto della propria *mission* aziendale e dei presidi posti a fondamento e guida della stessa (cfr. Paragrafi 4 e 5). Sono altresì riportate le motivazioni sottostanti la

mancata adozione di regolamenti di cui al precedente n. 3, lett. a) e programmi di responsabilità sociale d'impresa di cui al precedente n. 3, lett. d) (cfr. Paragrafo 6).

1. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ex articolo 6, comma 2, del d.lgs. 175/2016

1.1. Premessa

Il GME si è dotato di strumenti idonei a valutare e gestire il rischio del ruolo di controparte centrale nella gestione dei mercati e dei relativi controvalori economici, nonché a monitorare nel tempo l'adeguatezza dei presidi adottati.

Nello specifico il GME è esposto a:

- **rischio di controparte**, ossia il rischio che un operatore di mercato non adempia alle obbligazioni di pagamento derivanti dalla sua operatività (cfr. paragrafo 1.2);
- **rischio di credito**, ossia il rischio che le proprie controparti, quali emittenti di garanzie fideiussorie ovvero depositarie della propria liquidità, possano andare in *default*, e quindi risultare inadempienti nel far fronte alle proprie obbligazioni in caso di escussione della fideiussione ovvero del ritiro della liquidità depositata (cfr. paragrafo 1.3);
- **rischio di liquidità**, ossia il rischio che il GME non disponga di liquidità sufficiente per far fronte alle proprie obbligazioni (cfr. paragrafo 1.4);
- **rischio operativo**, ossia il rischio che i complessi sistemi informativi che supportano l'operatività dei mercati subiscano dei malfunzionamenti, nonché il rischio che gli operatori commettano errori nel sottomettere offerte, con ripercussioni negative anche sugli altri operatori e di conseguenza sul GME (cfr. paragrafo 1.5);
- **rischio di continuità aziendale e di crisi d'impresa**, ossia il rischio che l'impresa non sia in grado di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio (cfr. paragrafo 1.6).

1.2. Strumenti di Gestione del Rischio di Controparte

Il GME, al fine di limitare il rischio di controparte, ha strutturato appositi sistemi di garanzia, in grado di assicurare sempre il buon fine della transazione per ogni operatore. Tale attività si sostanzia nella richiesta di una garanzia pari al controvalore atteso¹ di liquidazione in funzione dei diversi istanti di vita del contratto, secondo quanto all'uopo specificatamente previsto (i) nei regolamenti dei relativi mercati/piattaforme organizzati e gestiti dal GME e (ii) nei contratti di adesione a tali mercati/piattaforme sottoscritti da ciascun operatore dei medesimi.

¹ In particolare nel definire tale controvalore, nei casi in cui lo stesso non è noto con certezza ex-ante, il GME deve effettuare delle stime. L'adeguatezza di tali stime è monitorata nel tempo con una metodologia *backward looking* rispetto ai valori reali realizzati *ex-post*.

A completamento, si rappresenta che le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal GME, in qualunque forma prestate, sono tutelate da una normativa primaria speciale (*i.e.*, art. 30 della Legge 99/2009). Tale norma, infatti, prevede che dette garanzie non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del GME, anche in caso di apertura di procedure concorsuali e che non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

1.3. Strumenti di Gestione del Rischio di Credito

Il GME valuta e gestisce il rischio di credito facendo riferimento allo strumento universalmente riconosciuto come sintetizzatore del merito creditizio e della solvibilità patrimoniale degli istituti finanziari, ossia il *rating* rilasciato dalle 4 principali Agenzie di Rating² (nel seguito anche Agenzie).

In particolare, per accettare le fideiussioni quali forme di garanzia, il GME ha prudenzialmente fissato, per la gestione del relativo rischio, il limite minimo di accettabilità di un emittente pari al livello di *investment grade* del *rating* di lungo termine (rappresentativo di una qualità medio-alta dell'emittente e quindi lontana dal default nel lungo termine)³.

Le condizioni di accettazione di una banca per il rilascio di fideiussioni come garanzia nel sistema del GME vengono costantemente monitorate.

Con riferimento alla gestione della liquidità rinveniente strutturalmente dalle garanzie prestate dagli operatori in forma di depositi in contanti nonché dall' incasso delle *fees*, il GME gestisce il rischio di credito delle banche commerciali depositarie allocando la propria liquidità presso controparti, selezionate attraverso procedure ad evidenza pubblica, con elevato merito creditizio - in piena conformità con quanto previsto in merito nei regolamenti/discipline dei mercati - e la cui solvibilità è costantemente monitorata.

1.4. Strumenti di Gestione del Rischio di Liquidità

In tema di liquidità, il GME deve tener conto degli impegni derivanti dal proprio *core business* ovvero dal ruolo di controparte centrale dei mercati energetici e gestore delle piattaforme energetiche – in conformità a quanto previsto all'interno delle relative discipline e regolamenti – ossia deve sempre assicurare il pagamento/incasso dei controvalori di acquisto/vendita, ivi inclusi quelli nei confronti delle controparti estere nell'ambito del *market coupling* e assicurare la gestione di inadempimenti tramite le garanzie costituite, tenendo altresì conto, sulla base delle entrate derivanti dalle proprie *fees*, degli impegni di liquidità derivanti dalla gestione operativa dell'azienda che include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento dei tributi, dei fornitori, dei dipendenti.

Tale rischio risulta mitigato dall'impiego delle risorse finanziarie limitato a soli strumenti liquidi o prontamente liquidabili – sempre naturalmente individuati nel pieno rispetto delle previsioni di cui alla

² Le quattro principali agenzie di *Rating* sono nello specifico Fitch, Moody's, S&P e DBRS.

³ In caso di rating discordanti tra le Agenzie, prediligendo una logica *in favor* dell'operatore, si utilizza il criterio del rating massimo (ossia si considera il giudizio più meritevole disponibile per una determinata banca).

normativa speciale di riferimento - nonché da linee di credito concesse all'azienda, sì da garantirne, in caso di necessità, l'immediata possibilità di utilizzo al fine di far fronte alle eventuali obbligazioni di pagamento in capo al GME nel pieno e precipuo rispetto delle, stringenti, tempistiche previste dai regolamenti dei mercati. In aggiunta, si considera che le *fees* percepite sono strettamente connesse ai volumi intermediati, per cui eventuali contrazioni degli stessi potrebbero riflettersi in una riduzione dei ricavi a margine del GME e, dunque, del risultato aziendale. Tale rischio è mitigato attraverso la definizione annuale, da parte del GME, in coerenza con i propri principi di efficacia ed efficienza, dei corrispettivi sui diversi mercati gestiti effettuata sulla base di analisi prospettiche dell'andamento dei mercati e secondo logiche concorrenziali.

1.5. Strumenti di Gestione del Rischio Operativo

Il GME si è dotato di apposite procedure di *business continuity* e *disaster recovery*⁴, al fine di gestire il rischio di interruzione delle attività a fronte di un drastico arresto dei sistemi informatici.

Fermo restando gli esoneri di responsabilità e i limiti agli eventuali indennizzi previsti a beneficio del GME nei regolamenti e nei contratti di adesione ai mercati/piattaforme, come ulteriore presidio, nei residuali eventi, in virtù del fatto che episodi di malfunzionamento potrebbero generare richieste di risarcimenti di terzi, è stata sottoscritta apposita copertura assicurativa per mitigare gli impatti economici derivanti da tali eventi (sia con riferimento alla responsabilità civile professionale, che con riguardo ai rischi in tema di cybersecurity). Infine la protezione dei dati e delle informazioni, anche ai sensi del d.lgs. 231/01 e del Regolamento UE n. 679/2016, è assicurata da un apposito sistema di anti intrusione.

A ciò si aggiunga l'aggiornamento costante delle misure di sicurezza ICT emanate dall'AgID, che il GME ha implementato, e consistenti in controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale, utili per verificare il proprio livello di sicurezza informatica ed eventualmente migliorarlo, anche al fine di contrastare le minacce informatiche più frequenti tramite, ad esempio, l'esecuzione di periodici *Vulnerability Assessment* e *Penetration Test*.

Con riferimento al trattamento dei rischi in tema di *cybersecurity*, inoltre, in conformità a quanto previsto normativa applicabile la Società ha definito il livello di rischio tollerato di *cybersecurity*⁵, che è quello di rischio basso. Qualora si verificassero circostanze per cui il livello di rischio della Società possa, anche solo potenzialmente, risultare più elevato di quello sopra determinato, la Società procede tempestivamente – secondo quanto all'uopo previsto in apposite procedure aziendali – con l'effettuazione di tutto quanto necessario al fine di mantenere il livello ad un livello basso accettabile e, in caso di innalzamento del medesimo, alla sua pronta riduzione in pristino sì da riportarlo nell'ambito del suddetto livello di rischio tollerato. La determinazione del livello di rischio tollerato di *cybersecurity* è comunque sottoposta a nuova valutazione ogni qualvolta se ne presenti la necessità a seguito di modifiche normative e/o operative aziendali per le attività di riferimento e, in ogni caso, su base annuale.

⁴ Misure tecnologiche atte a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sui mercati gestiti, anche a fronte di gravi eventi in grado di incidere sull'integrità dei sistemi.

⁵ Ossia l'obiettivo di rischio o propensione al rischio, inteso quale livello di rischio accettabile per la Società nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e al fine di perseguire i propri obiettivi strategici, prima che sia necessario intervenire per ridurlo.

In tale ambito, la Società redige e manutene Procedure Aziendali, Documenti Interni Riservati Cyber e Procedure Operative Interne.

Per quanto riguarda invece, la prevenzione di errori da parte dell'operatore, che potrebbero avere un effetto negativo sull'operatore stesso e sul GME nonché sull'ordinato funzionamento dei mercati e sull'obiettivo primario di garantire affidabilità rispetto a prezzi e/o indici definiti nell'ambito di mercati regolamentati, sono stati stimati appositi limiti di prezzo e quantità nell'ambito delle negoziazioni sui mercati – rimuovendo, in taluni casi, la possibilità per gli operatori di presentare offerte senza esplicita indicazione di prezzo, ovvero applicando di default margini più restrittivi alle quantità massime singolarmente opzionabili in acquisto - e sono previsti appositi *warning* sulle piattaforme di mercato al fine consentire procedure di contro verifica dei dati inseriti dagli operatori nelle attività di mercato.

1.6. Strumenti di Gestione del Rischio di Continuità e di Crisi d'Impresa

L'articolo 14 del d.lgs. 175/2016 prevede che qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, il tutto attraverso un idoneo piano di risanamento.

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, l'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 14/2019 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") prevede che le misure poste in essere per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di una possibile insorgenza della crisi;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Secondo quanto previsto dal successivo comma 4, costituiscono segnali, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, che agevolano la previsione di cui al comma 3:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di creditori pubblici qualificati specificatamente previste dal successivo articolo 25-novies, comma 1.

Con riferimento ai predetti segnali di crisi si rappresenta che alla data del 31 dicembre 2024:

- non vi sono debiti per retribuzioni scaduti;

- non vi sono debiti verso fornitori di importo rilevante scaduti da almeno 90 giorni;
- non vi sono esposizioni verso banche e/o altri intermediari finanziari scadute da oltre sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti;
- non vi sono esposizioni debitorie rilevanti nei confronti di creditori pubblici qualificati così come previste dall'art. 25-novies del d.lgs. 14/2019.

Non sussistono pertanto indicazioni in merito al possibile insorgere di una situazione di crisi d'impresa.

1.7. Conclusioni

In conclusione, il risultato della gestione dei rischi attuata dal GME con l'obiettivo di preservare l'azienda da crisi aziendali, con annessa evidenza dell'adeguatezza o meno degli strumenti individuati, è esposto di seguito, sulla base del monitoraggio interno periodico sul tema:

Tipologia di Rischio	Strumenti di Gestione	Copertura del Rischio
Rischio di Controparte	Sistemi di garanzia con stime di parametri modellizzate	
Rischio di Credito	Indicatori di merito creditizio	
Rischio di Liquidità	Linee di credito e Impieghi prontamente liquidabili	
Rischio Operativo	Limiti sui mercati e sistemi informatici di presidio	
Rischio di Continuità e di Crisi d'Impresa	Analisi di indicatori rilevatori di una possibile situazione di crisi d'impresa	

LEGENDA:

	Rischio coperto adeguatamente
	Rischio coperto, ma strumenti di mitigazione da migliorare
	Rischio non coperto

3. Regolamenti ex. Art. 6, comma 3, lettera a) del d.lgs. 175/2016

Il GME non ha adottato ulteriori regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività svolta alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, atteso che, in considerazione della natura della società e del ruolo dalla stessa svolto, già le norme istitutive e i relativi regolamenti di funzionamento dei mercati organizzati e gestiti contengono tali norme laddove sanciscono che il GME organizza e gestisce i mercati energetici secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza.

A ciò aggiungasi, inoltre, l'assoggettamento della Società a molteplici normative di *compliance* che possono risultare di interesse in tale ambito, fra le quali la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e quella in tema di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

4. Ufficio di controllo interno ex articolo 6, comma 3, lettera b) del d.lgs. 175/2016

In forza di quanto previsto nell'ambito del *"Contratto per la fornitura di servizi di assistenza e consulenza a carattere continuativo tra Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. e Gestore dei Mercati Energetici S.p.A."* attualmente in vigore, l'Internal Audit della Capogruppo GSE svolge i servizi di audit per il GME.

L'Internal Audit preposto alla verifica dei processi aziendali agisce nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché degli standard internazionali per la pratica professionale dell'Internal Auditing elaborati dal IIA – *Institute of Internal Auditors*.

a. Audit ex d.lgs. 231/2001

Con riferimento alle attività di cui al d.lgs. 231/2001, l'Internal Audit del GSE svolge per il GME le seguenti attività:

- valutazioni di efficacia/efficienza dei processi e dei comportamenti aziendali;
- analisi dei processi per la verifica della conformità alle disposizioni normative;
- verifica di conformità dei processi amministrativo/contabili;
- verifica del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001.

In particolare, l'Internal Audit svolge, con riferimento alle tematiche sopra evidenziate, le seguenti attività:

1. monitoraggio - per conto dell'Organismo di Vigilanza - del Modello 231 adottato dal GME allo scopo di controllare il funzionamento e l'osservanza del modello medesimo.
Tale attività prevede lo svolgimento di specifiche azioni di audit sui processi aziendali ritenuti sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001. Inoltre, ad integrazione delle azioni di audit effettuate, viene richiesta ai Responsabili di processo un'autovalutazione, svolta su base semestrale, in merito ai parametri di controllo assunti come riferimento per la valutazione dei processi sensibili (*i.e.*, segregazione delle attività, esistenza di norme, poteri di firma e poteri autorizzativi, tracciabilità e documentabilità delle attività effettuate).
2. Svolgimento delle verifiche richieste dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Tali attività vengono esercitate dall'Internal Audit in conformità con quanto previsto dalle disposizioni contenute nelle Linee Guida sul Ruolo del "*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*" approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società con apposita delibera.

3. Verifica, per quanto di competenza, delle procedure aziendali, ivi compreso il loro eventuale aggiornamento.

Sulla base della mappatura e dell'analisi dei rischi emergenti ai fini del d.lgs. 231/2001 effettuata nell'ambito dei processi aziendali del GME – svolta (i) prima avendo come parametri di riferimento i reati presupposto previsti nel d. lgs. 231/2001 e le funzioni aziendali che possono essere coinvolte nell'eventuale compimento di tali reati, e poi (ii) avendo come parametro di riferimento i processi aziendali sensibili - la Società, con il supporto dell'Internal Audit della Capogruppo, monitora annualmente i seguenti processi sensibili:

- PS 1⁶ – Gestione dei Mercati: il macro-processo di Gestione dei Mercati si compone di dodici processi ed ogni anno si provvede ad eseguire una verifica su almeno uno o più di essi, in modo che nel ciclo triennale siano stati tutti monitorati.
- PS 3 – Gestione dei rapporti con Enti previdenziali ed Erario.
- PS 4 – Reporting aziendale: Budget e ciclo economico finanziario patrimoniale (sia per quanto concerne il PS 4.1 - Stesura del bilancio di esercizio; sia per il PS 4.2 - Gestione e predisposizione del budget).
- PS 6 – Gestione adempimenti tributari.
- PS 7 – Rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori (d.lgs. 81/08).
- PS 8 – Processo di approvvigionamento di beni e servizi esterni del GME.
- PS 9 – Transazioni Finanziarie.
- PS 12 – Gestione omaggi, comodati e atti di liberalità.

Ove nel corso di un dato anno non sia prevista una specifica azione di audit o un *follow-up* su un determinato processo, è comunque richiesta un'autovalutazione al responsabile dello stesso, ciò al fine di garantire continuità di controllo su tutte le aree sensibili individuate e contribuire a sensibilizzare ulteriormente i *process-owner* in merito alle tematiche del d.lgs. 231/01.

b. Audit per il Dirigente Preposto

Il Dirigente Preposto svolge i compiti contemplati nello Statuto sociale, assicurando la massima diligenza professionale e nel rispetto dei principi generali comunemente accettati quali *best practice* in materia di controllo interno. In particolare, il Dirigente Preposto:

- predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- attesta, congiuntamente all'organo amministrativo delegato, con apposita relazione:
 - l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure che hanno impatto sul bilancio, nel corso del periodo cui lo stesso si riferisce;
 - la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'idoneità di questo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

⁶ La numerazione è quella adottata dalla Società nell'ambito della valutazione dei propri processi sensibili.

- la redazione del bilancio in conformità alle norme del Codice Civile, nonché alle regole dettate dai Principi Contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità;
- la predisposizione, nella relazione sulla gestione, di un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili e l'operatività dei controlli a presidio dei processi rilevanti per la formazione del bilancio deve essere accertata dal Dirigente Preposto tramite verifiche specifiche effettuate avvalendosi sia del supporto di una funzione indipendente (c.d. "*Monitoraggio indipendente*"), sia del supporto delle funzioni aziendali coinvolte nei processi medesimi (c.d. "*Monitoraggio di linea*"). Al riguardo, il Dirigente Preposto, conformemente con le disposizioni contenute nel documento Linee Guida sul Ruolo del "*Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari*" e nell'ottica di valorizzare le competenze altamente specialistiche esistenti nel Gruppo, si avvale, come detto, del supporto indipendente dell'Internal Audit della controllante GSE.

L'Internal Audit del GSE, pertanto, svolge sia verifiche di audit mirate (test), sia attività di *follow-up*, sui processi che - sulla base della metodologia aziendale ormai consolidata che prende in esame elementi sia quantitativi (legati alla significatività del processo) sia qualitativi (legati al livello di complessità del processo medesimo) - hanno impatto giudicato rilevante sulla formazione del bilancio d'esercizio.

L'attività di verifica (test) consente di accertare se i controlli posti a presidio degli stessi: *i.* siano idonei a fronteggiare i rischi "teorici" di processo; *ii.* funzionino in maniera conforme a come sono stati disegnati; *iii.* siano costanti e tempestivi; *iv.* siano operativi per tutte le transazioni per i quali sono stati progettati; *v.* siano operativi nell'intero periodo di analisi.

I controlli sui processi aziendali sono svolti mediante la combinazione delle seguenti modalità di verifica:

- conduzione di interviste opportunamente mirate;
- osservazione del controllo in atto;
- esame della documentazione;
- riesecuzione dell'attività di controllo (*re-performing*).

L'attività di *follow-up* – sulla base degli esiti delle verifiche di audit dell'anno precedente – si prefigge, attraverso interviste ed esame documentale, di: *i.* verificare l'adeguatezza, l'efficacia e la tempestività delle azioni intraprese dal management in risposta ai rilievi e alle raccomandazioni emerse nelle precedenti azioni di audit; *ii.* rilevare e approfondire gli eventuali cambiamenti intervenuti sul processo rispetto a quanto evidenziato l'anno precedente. Qualora nel corso dell'anno siano intervenute modifiche rilevanti sul processo potrà essere valutata l'opportunità di sottoporre, le sole attività del processo interessate dalla modifica o l'intero processo, all'attività di verifica mediante test.

Una volta conclusa ciascuna verifica di audit, l'Internal Audit del GSE comunica al Dirigente Preposto del GME i risultati delle analisi condotte, previa comunicazione degli stessi al Responsabile del processo verificato. In tale relazione sono altresì riportate le eventuali criticità riscontrate e le azioni correttive individuate congiuntamente al Responsabile del processo testato. Delle risultanze complessive di tali verifiche il DP fornisce informativa al Consiglio di Amministrazione.

Annualmente - e comunque in tempo utile per il rilascio dell'attestazione prevista dall'articolo 26 dello Statuto sociale – l'Internal Audit del GSE fornisce una relazione conclusiva su tutte le azioni di verifica condotte in vista della firma della citata attestazione. Qualora ritenuto necessario possono essere rilasciate anche relazioni infrannuali (ad esempio a cadenza semestrale).

L'Internal Audit del GSE, infine, supporta il Dirigente Preposto nel monitorare il recepimento - da parte dei diversi referenti di processo - dei suggerimenti e delle azioni correttive evidenziate nel corso delle verifiche di audit condotte con riferimento all'attendibilità del bilancio dell'esercizio precedente. A tal scopo, infatti, riporta, nelle relazioni predisposte a conclusione delle singole azioni di audit, le eventuali carenze evidenziate nel corso delle verifiche di audit dell'esercizio precedente e per le quali non siano state intraprese azioni correttive.

5. Codici di condotta ex articolo 6, comma 3, lettera c) del d.lgs. 175/2016

Il GME ha adottato un Codice Etico, le cui regole e principi di condotta integrano i principi generali che governano il comportamento e il modo di agire, nell'ambito lavorativo, dei soggetti che operano in nome e/o per conto e/o alle dipendenze del GME, i quali sono tenuti a rispettarli – in conformità con la normativa civile e penale agli stessi applicabile, ivi inclusi i doveri generali di correttezza, diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 del codice civile – anche al fine di garantire il rispetto dei valori di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza, riconducibili all'etica propria di qualsiasi tipologia di lavoro.

Per i dipendenti del GME, inoltre, il rispetto del Codice Etico è parte essenziale delle proprie obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile e dell'art. 5 del CCNL attualmente vigente.

In tale ambito, il Codice Etico stabilisce che i dirigenti responsabili delle Direzioni della Società devono, altresì, garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dati e atti oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa applicabile in tema di trasparenza.

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed ogni suo aggiornamento deve essere tempestivamente comunicato agli organi di controllo interni, compresi Organismo di Vigilanza e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

A completamento, si segnala altresì che il GME ha adottato, in conformità alle relative disposizioni normative applicabili, anche i seguenti ulteriori strumenti di *governance* aziendale:

- Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/2012;
- Piano per la Trasparenza e l'Integrità.

Tali atti - applicabili nei confronti di tutti i dipendenti della Società nonché, *mutatis mutandis*, nei confronti di talune categorie di soggetti terzi - forniscono ulteriori linee guida, cogenti, di comportamenti da adottare nello svolgimento delle attività lavorative.

6. Programmi di responsabilità sociale d'impresa ex articolo 6, comma 3, lettera d) del d.lgs. 175/2016

L'articolo 6, comma 3 del d.lgs. in oggetto, prevede alla lettera d) che le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con i programmi di responsabilità sociale d'impresa (nel seguito: RSI), in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea⁷.

Infatti, come chiarito nel Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa 2012-2014 predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'RSI ha una natura multidisciplinare e richiede un'integrazione strategica e organica a tutta la vita aziendale con l'adozione di forme di rendicontazione extra-finanziarie legate alle performance sociali e ambientali dell'azienda, inclusa l'adozione di standard internazionali come il Global Compact.

Peraltro, è lo stesso articolo 6, comma 3 che individua tale previsione come una facoltà e non un obbligo in capo alle società pubbliche da valutare in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta⁸. Tale facoltà è stata resa *a contrariis* maggiormente significativa dall'obbligo introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 concernente il recepimento della Direttiva europea sulle informazioni di carattere non finanziario che alcune imprese sono tenute a pubblicare. In particolare, tale ultimo d.lgs. prevede all'articolo 2 che i soggetti qualificabili "enti di interesse pubblico"⁹ con un numero di dipendenti superiore a cinquecento e che abbiano superato almeno uno di determinati limiti dimensionali¹⁰ siano tenuti a redigere per ogni esercizio finanziario successivo al 2016 una dichiarazione di carattere non finanziario. In particolare il successivo articolo 3 precisa il contenuto che tale dichiarazione è tenuta ad avere, individuando come contenuto minimo la trattazione dei seguenti argomenti: a) l'utilizzo di risorse energetiche; b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; c) l'impatto, ove possibile, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza; d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale; e) rispetto dei diritti umani e le misure adottate per prevenirne le violazioni e atteggiamenti antidiscriminatori e f) la lotta contro la corruzione sia attiva che passiva, con gli strumenti a tal fine adottati. In mancanza del deposito della dichiarazione nei termini previsti, è prevista a carico degli amministratori dell'ente di interesse pubblico l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria¹¹. Tenuto conto del quadro normativo appena illustrato ed anche in considerazione della struttura organizzativa del GME, della consistenza dell'organico, pari al 31 dicembre 2024 a 120 unità, nonché delle peculiarità del business del GME, volto all'implementazione e gestione di piattaforme di mercato e dunque caratterizzato

⁷ Per quanto concerne le raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea, è possibile consultare *ex ceteribus* il "Corporate Social Responsibility, National Public Policies in the European Union, Compendium 2014" della Commissione Europea e la Comunicazione sulla – "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" - COM (2011) 681 definitivo della Commissione Europea.

⁸ Le caratteristiche dimensionali e organizzative dell'attività svolta come parametri di valutazione per l'adozione dei programmi di responsabilità sociale hanno trovato specifica menzione anche nell'ambito del Dossier n. 322 elaborato dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e dal Servizio Studi della Camera dei Deputati avente ad oggetto l'Atto del Governo n. 297.

⁹ Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 gli enti di interesse pubblico sono a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, b) le banche, c) le imprese di assicurazione e d) le imprese di riassicurazione. Il GME non rientra quindi in tale perimetro.

¹⁰ Ovvero a) 20.000.000 di euro di totale dello stato patrimoniale; b) 40.000.000 di euro di totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

¹¹ In misura variabile, da un minimo di 20.000 euro ad un massimo 100.000 euro.

da un elevato grado di informatizzazione, non si è proceduto, allo stato, alla predisposizione di alcun programma di responsabilità sociale. A completamento, si evidenzia comunque che il GME ha già da tempo adottato specifiche procedure interne finalizzate a tutelare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori nonché a prevenire comportamenti discriminatori tra e nei confronti del personale dipendente, nel rispetto della normativa vigente.

Da ultimo, si segnala che, in data 25 settembre 2024, è entrato in vigore il D.Lgs. 125/2024 recante *“Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”*. Tale norma estende a tutte le imprese di grandi dimensioni¹², tra cui il GME, e alle società quotate (con esclusione delle micro-imprese quotate) l’obbligo di fornire informazioni di sostenibilità. Le disposizioni contenute in tale norma trovano applicazione per il GME a decorrere dal 1° gennaio 2025, con la pubblicazione del primo report di sostenibilità all’inizio del 2026. A tal proposito si evidenzia che la Società ha optato per la redazione della rendicontazione di sostenibilità su base consolidata ed è impegnata, unitamente alla Capogruppo GSE, nella prosecuzione, già avviata nel 2024, delle attività volte all’implementazione di quanto previsto dal predetto Decreto Legislativo, con particolare riferimento all’individuazione della catena del valore e all’analisi di doppia materialità necessarie per l’individuazione delle tematiche ambientali, sociali e di governance ritenute rilevanti.

¹² Secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 125/2024 sono “imprese di grandi dimensioni” quelle che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (*i.e.*, il GME soddisfa i primi due):

- a) totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
- c) numero medio di dipendenti occupati durante l’anno: 250.